

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata:
“ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD”
con sede a Como, località Ponte Chiasso, in via Brogeda n. 21, presso i locali della direzione dell'Istituto Comprensivo Como Nord.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono, in particolare:
 - favorire iniziative ludiche, artistiche, culturali, sportive, educative e formative riferibili ai ragazzi in età scolare e prescolare;
 - coadiuvare le istituzioni preposte per una completa ed efficiente gestione della scuola in orario scolastico ed extrascolastico. Tali obiettivi verranno perseguiti attraverso l'organizzazione di spazi dedicati alle attività da ubicarsi nei locali della scuola;
 - organizzare attività culturali, teatrali, artistiche, formative, educative, musicali e sportive da tenersi nei locali della scuola;
 - mettere a disposizione le competenze specifiche e l'opera di volontariato degli Associati per effettuare interventi migliorativi dei locali della scuola e nei relativi cortili;
 - elaborare e organizzare progetti, iniziative e servizi culturali sui temi inerenti le finalità e gli obiettivi dell'Associazione;
 - promuovere e organizzare iniziative di dialogo e collaborazione fra le varie componenti della Scuola con la Comunità del Territorio e con le Istituzioni Pubbliche.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti i GENITORI ed i FAMILIARI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD nonché tutti coloro che ne condividono gli scopi e che accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo di cui *infra*. Il richiedente, nella domanda di ammissione - che potrà essere redatta su moduli messi a disposizione sul sito *web* dell'Istituto e sul costituendo sito dell'Associazione o diversamente distribuiti presso i vari plessi - dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota Associativa e a rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. La domanda dovrà essere recapitata, anche per mezzo dei rappresentanti di classe, al Consiglio direttivo presso i locali della sede dell'Associazione oppure potrà essere inviata all'indirizzo mail **genitoricomonord@gmail.com**. Il Consiglio direttivo, se non sussistono incompatibilità o cause ostative all'ammissione, iscrive il candidato nel libro degli Associati. Vigè a tal fine la regola del silenzio-assenso. Il diniego di ammissione, invece, va motivato e espressamente comunicato all'aspirante socio entro 7 giorni dal ricevimento della domanda.
3. L'Associazione riconosce le seguenti categorie di Associati:
 - **Ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
 - **Benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, esentati dall'obbligo di versamento della quota)
4. Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei. La quota Associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri degli Associati)

1. Gli Associati che abbiano compiuto la maggiore età hanno diritto di voto, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti gli Associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. Gli Associati devono versare nei termini stabiliti dal consiglio direttivo la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli Associati svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al consiglio direttivo.
2. L'associato che non versa la quota ordinaria nei termini stabiliti dal consiglio direttivo decade automaticamente dalla qualità di associato e viene cancellato dal libro degli Associati.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
4. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con possibilità di appello all'assemblea entro 30 giorni dal momento di conoscenza della delibera.
5. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea degli Associati,
 - il Consiglio direttivo,
 - il Presidente,
 - il Collegio dei Revisori.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea degli Associati)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli Associati.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione mediante avviso scritto da consegnare o da dettare agli alunni dell'Istituto (e da restituire firmato) e mediante comunicazione sul sito *web* della scuola e sul costituendo sito dell'Associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; deliberare in via definitiva sulla esclusione degli Associati; eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori; deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

1. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 degli Associati.
4. All'Assemblea possono essere invitati, se ritenuto opportuno in ragione dell'ordine del giorno, il Dirigente Scolastico, il Presidente del Consiglio d'Istituto, uno o più docenti dell'Istituto, uno o più rappresentanti del personale ATA, nonché qualsiasi altro soggetto che, per la materia trattata, Il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano utile far presenziare.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un Segretario indicato dal Presidente e sottoscritto da entrambi.
2. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un membro per ogni ciclo scolastico di ciascun plesso, oltre che dal Presidente dell'Associazione. Nell'ipotesi in cui sia pari il numero dei membri del Consiglio direttivo, il voto del Presidente avrà valore doppio.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Anche al Consiglio Direttivo possono essere invitati, se ritenuto opportuno in ragione dell'ordine del giorno, il Dirigente Scolastico, il Presidente del Consiglio d'Istituto, uno o più docenti dell'Istituto, uno o più rappresentanti del personale ATA, nonché qualsiasi altro soggetto che, per la materia trattata, Il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano utile far presenziare.
4. Il Consiglio Direttivo, anche previa delega al Presidente o ad uno dei Consiglieri, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, decide sulle proposte e sulle iniziative inerenti gli scopi statutari presentate dagli Associati o da terzi estranei all'associazione; elabora gli eventuali regolamenti interni da presentare all'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni, l'incarico è gratuito e i suoi componenti possono essere rieletti. Ciascun componente del consiglio decade automaticamente al termine del ciclo scolastico del proprio figlio nel plesso che rappresenta e viene di diritto sostituito con il candidato che ha ricevuto più voti dopo di lui nella relativa elezione; in mancanza di candidati non eletti, si procederà ad eleggere il componente da sostituire alla prima assemblea utile da convocare senza indugio. Stesso meccanismo dovrà essere utilizzato in ogni caso di decadenza o altra sopravvenuta mancanza.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. L'incarico ha durata triennale ed è gratuito. Il Presidente può essere rieletto senza limiti.

ART. 13 - (Collegio dei Revisori)

Il collegio dei revisori è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, dei quali uno assume le funzioni di Presidente. Esso svolge le seguenti funzioni:

- controllo della contabilità dell'associazione;

- controllo della regolarità formale del funzionamento degli organi dell'associazione.

Esso deve partecipare alla riunione del Consiglio direttivo nella quale viene presentato il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione all'assemblea e deve riunirsi almeno una volta l'anno per controllare tale rendiconto prima della sua approvazione da parte dell'assemblea stessa. Esso deve anche partecipare all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto.

Il Collegio dei revisori ha durata triennale e i suoi membri possono essere rieletti. L'incarico è gratuito. In caso di cessazione anticipata dalla carica, si applicherà la procedura di cui all'articolo 11 comma 5.

ART. 14 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
quote e contributi degli Associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli Associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1° settembre di ogni anno fino al 31 agosto dell'anno successivo. Il primo esercizio contabile dell'Associazione ha inizio il giorno della costituzione dell'Associazione ed avrà termine il 31 agosto 2017.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato mediante pubblicazione sul sito della scuola e sul sito dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni Associato.
4. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 - (Regolamento interno)

1. L'Associazione potrà dotarsi di uno o più regolamenti interni che dovranno essere presentati all'Assemblea ed essere conformi ai principi espressi dal presente statuto.

ART. 17 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.